

COMUNICATO UFFICIALE N. 229 Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i (C.U. della	F.I.G.C.	dal N.	293/AA	al l	N. 297/AA,	inerenti
provvedimenti della Procura Federale.							

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BONVINI, Corrado CUSARO e delle società A.C. CINISELLESE A.S.D. e A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BONVINI, Presidente e Legale Rappresentante della AC Cinisellese ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico, nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

CORRADO CUSARO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Sanmartinese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 11 del 2 agosto 2019 del Settore Giovanile Scolastico nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico adottato dalla FIGC del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo svoltosi il 5 e 6 settembre 2020 presso il Centro Sportivo della ASD Quartosport, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

A.C. CINISELLESE A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Roberto Bonvini;

A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Corrado Cusaro;

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto BONVINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. CINISELLESE A.S.D., Corrado CUSARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Corrado CUSARO, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BONVINI, di € 50,00 (cinquanta/00) di ammenda per la società A.C. CINISELLESE A.S.D. e di € 50,00 (cinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANMARTINESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 503 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Simone INZAGHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE INZAGHI, allenatore della società S.S. LAZIO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara LAZIO - SASSUOLO del 24 gennaio 2021, pronunciato più volte espressioni blasfeme.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone INZAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 299 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Enrico MARGARITONDO, e della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO MARGARITONDO, Presidente e legale rappresentante della Società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 3, delle NOIF, per aver tesserato, per la s.s. 2019/2020, il calciatore Arrivabene Andrea, classe 2009 e pertanto minore di anni 16, domiciliato nel Comune di Roma ma residente nel Comune di Tre Ville (Trento), senza la preventiva richiesta ed acquisizione della necessaria autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico, come prescritto dalla norma federale, disciplinante la fattispecie del tesseramento in deroga, quale quello di che trattasi;

S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L., per responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico MARGARITONDO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Enrico MARGARITONDO, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 522 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Walter MATACOTTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

WALTER MATACOTTA, Dirigente accompagnatore della società Fermana FC srl all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara FERMANA - SUDTIROL del 30 gennaio 2021, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter MATACOTTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Walter MATACOTTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Denis MRNIAJ, e della società A.S.D. VALLEOLONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS MRINAJ, calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.S.D. VALLEOLONA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver in data 02/09/2020, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. VALLEOLONA, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere:

A.S.D. VALLEOLONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DENIS MRINAJ, e dal Sig. Claudio Arnaldo BERTI in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. VALLEOLONA.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Denis MRNIAJ da scontarsi in campionato, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLEOLONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli